



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 03/06/2021

FATTO

La ricorrente, intestataria di un buono fruttifero postale ordinario di £ 2.000.000, emesso il 08/09/1986 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 09/03/2017 per complessivi € 15.043,93.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

La ricorrente chiede quindi il rimborso della differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto riscosso oltre interessi dovuti fino al soddisfo.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione e il *petitum* del ricorso risulta fondato su asseriti vizi genetici del negozio. Successivamente eccepisce l'incompetenza per materia in quanto i titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente emittente e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Ciò premesso, chiarisce anzitutto che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; che ha applicato



pedissequamente le prescrizioni del citato decreto ministeriale apponendo i timbri previsti dallo stesso e riconoscendo al ricorrente gli interessi ivi stabiliti; che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q" e del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione e pertanto non trova applicazione il principio della letteralità; che, conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Fa quindi presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Precisa che è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali. In particolare, sostiene che il rendimento del Buono oggetto di ricorso era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019); inoltre, Parte Ricorrente ha sottoscritto un Buono con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal DM 1986. Richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU., confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017).

L'intermediario chiede in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; dichiarare inoltre la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, chiede invece di rigettare tutte le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

La ricorrente in sede di repliche contesta l'eccezione di incompetenza temporale e *ratione materiae* svolta dall'intermediario facendo presente che il *petitum* non riguarda vizi genetici



del negozio ma gli effetti e i momenti esecutivi dello stesso e che all'intermediario si applica la disciplina della trasparenza bancaria e della risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Nel merito richiama i principi espressi dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/2013 e dalla sentenza delle S.U. n. 13979/2007 al fine di escludere l'eterointegrazione del negozio da parte del DM 1986 in quanto quest'ultimo è antecedente al primo e si è ingenerato un legittimo affidamento del cliente.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, il Collegio ritiene che le stesse non colgano nel segno per le ragioni di seguito esposte.

Sotto il profilo della presunta inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'arbitro, il Collegio rammenta innanzitutto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, ha riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che si riferisce specificamente a "connotazioni contrattuali"). La materia, pertanto, rientra nella competenza dell'ABF.

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis* dell'arbitro, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato il principio in forza del quale «Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF». La controversia *de qua* rientra, quindi, nella competenza dell'ABF.

Passando al merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dalla ricorrente con pari facoltà di rimborso insieme ad altro soggetto non aderente al ricorso, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

In effetti, dalla lettura del fronte e del retro del titolo in contestazione, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha quindi utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione del buono della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul punto, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nella ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro dei titoli per il periodo successivo (*ex multis* cfr. Coll. di Bari, dec. n. 7986/2020).

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del titolo, il rendimento indicato sul retro del buono corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. Il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS